

Comune di San Sperate

Relazione di validazione della documentazione fornita dal gestore in relazione alla predisposizione del PEF grezzo 2022-25 del servizio di gestione dei RU del Comune di San Sperate ai sensi del Metodo Tariffario rifiuti di cui alla Delibera ARERA 363/2021

Redazione del 22/04/2022 a cura del Dott. Attilio Tornavacca quale Direttore generale di



Sommario

Somm	nario	1
1 P	Premessa	2
	Requisiti di indipendenza del soggetto validatore	
	Contenuti e perimetro della relazione	
	Contenuti del materiale ricevuto e attività svolta	
4.1	Attività di analisi e validazione svolta e documenti analizzati	6
4.2	Il servizio di gestione rifiuti oggetto del PEF ed il ruolo del Comune quali ETC	7
4.3	La verifica preliminare della completezza dei documenti consegnati dal gestore	8
5 E	Esiti dell'attività valutativa svolta	9
5.1	Verifica di cui al punto a) del punto 28.1 del MTR	9
5.2	Verifica di cui al punto b) del punto 28.1 del MTR	9
5.3	Verifica di cui al punto 28.2 del MTR	10
6 (Conclusioni	13





1 Premessa

Si ritiene innanzitutto opportuno sottolineare che la procedura di validazione non è un mero adempimento formale ma, come viene esplicitato di seguito, un adempimento fondamentale per poter predisporre un PEF finale corretto, completo e coerente.

Attraverso un processo partecipato, in cui devono essere opportunamente i vari attori coinvolti, l'attività di validazione consiste infatti nel verificare la veridicità del PEF e la sua conformità rispetto alla regolazione, cioè che i dati di origine contabile presenti nel PEF provengano effettivamente da fonti contabili obbligatorie (principio di effettività) e siano stati effettivamente determinati nel rispetto dei principi stabiliti dalla regolazione – con particolare riferimento ai principi di pertinenza, ricorrenza ed ammissibilità- e quindi siano coerenti e congrui anche in relazione ai driver assunti dal gestore per la corretta ripartizione dei propri costi nei vari cantieri ed appalti in cui ha operato nell'anno di riferimento.

Le verifiche necessarie alla validazione vengono quindi condotte secondo principi di significatività e materialità, e devono risultare di adeguata estensione e appropriato livello di approfondimento in funzione degli aspetti dimensionali del PEF da validare (abitanti serviti, valore complessivo).

In merito al principio della significatività si deve precisare che tale concetto tecnico-contabile risulta fondamentale per l'attività di verifica del PEF grezzo. Tale elemento viene esplicitato nei principi di revisione ISA Italia 320 ("Significatività nella pianificazione e nello svolgimento della revisione contabile") e ISA Italia 450 ("Valutazione degli errori identificati nel corso della revisione contabile").

In tale ambito, gli errori sono considerati significativi quando «ci si può ragionevolmente attendere che essi, considerati singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio».

L'esito della presente attività di validazione influenza che le successive fasi di «consolidamento» e predisposizione del PEF complessivo poiché l'ETC (che in questo caso corrisponde con il Comune di San Sperate) non dovrebbe tener conto delle eventuali poste ritenute dal validatore non ammissibili ma che il Gestore ha eventualmente insistito per mantenere all'interno del proprio PEF "grezzo".

Tale eventuale esclusione deve essere operata dandone adeguata rappresentazione nel capitolo 4 della relazione di accompagnamento al PEF e fornendo specifica evidenza all'Autorità, affinché quest'ultima possa tenerne conto nel momento in cui opererà le proprie verifiche propedeutiche all'approvazione finale del PEF.

Si precisa infine che la presente relazione è ad uso esclusivo del Comune di San Sperate per le finalità indicate e la successiva trasmissione ad ARERA e non potrà essere utilizzata e divulgata a terzi senza il preventivo consenso della scrivente.





2 Requisiti di indipendenza del soggetto validatore

La presente relazione è predisposta da ESPER SrI (di seguito ESPER) in virtù del mandato ricevuto dal Comune di San Sperate a fronte determina dirigenziale RG n. RG n. 794 del 21/12/2021 e costituisce il documento conclusivo del mandato finalizzato ad effettuare l'attività di validazione prevista dai punti 7.3 e 7.4 della Delibera 363/2021 del 03/08/2021 dell'Autorità Energia Reti e Ambiente (ARERA) come descritta all'Articolo 28 dell'Allegato A alla citata delibera.

Nell'art. 20 comma 3 del citato allegato A è stato in particolare stabilito che "Laddove il citato organismo competente risulti identificabile con il gestore, la validazione di cui al comma 28.1 può essere svolta da un soggetto, che può essere inteso come una specifica struttura o un'unità organizzativa, nell'ambito dell'Ente o identificabile in un'altra amministrazione territoriale, dotato di adeguati profili di terzietà rispetto all'attività gestionale, al fine di evitare sovrapposizioni tra chi è investito della responsabilità di dichiarare la veridicità dei dati da considerare, ossia il responsabile dell'attività gestionale, e chi è chiamato a validarli."

Dopo i primi dubbi applicativi, l'Arera ha chiarito e confermato con le ultime determinazioni che la validazione deve avvenire a cura di un soggetto dotato di terzietà rispetto al gestore che ha redatto il PEF. I chiarimenti forniti dall'Autorità su tale aspetto non escludono, comunque, la possibilità di ricorrere per la validazione a soggetti privati esterni, doppiamente terzi rispetto all'ente chiamato a determinare il PEF da inviare all'Autorità per la definitiva approvazione.¹

Per garantire adeguati requisiti di indipendenza rispetto al gestore del servizio la società ESPER ha attestato di non aver mai intrattenuto rapporti economici di alcun genere con il gestore Formula Ambiente SpA e di impegnarsi a non intrattenere rapporti economici anche in futuro con lo stesso o con altre aziende private che operano nel settore degli affidamenti dei servizi di igiene urbana.

Per garantire adeguati requisiti di indipendenza rispetto al gestore del servizio la società ESPER ha attestato di non aver mai intrattenuto rapporti economici di alcun genere con il gestore Formula Ambiente SpA e di impegnarsi a non intrattenere rapporti economici anche in futuro.

Al fine di garantire una valutazione indipendente ed autorevole, fin dal 2006 ESPER ed i propri collaboratori a vario titolo, hanno infatti approvato e sottoscritto uno specifico codice etico in cui si impegnano a:

- o non intrattenere rapporti economici di alcun genere con aziende private che promuovono e propongono sul mercato brevetti o tecnologie nel settore dei rifiuti;
- o non accettare incarichi e consulenze da parte dei soggetti privati e/o pubblici che potrebbero partecipare a gare di gestione e fornitura di servizi e/o manufatti e mezzi d'opera relativi alla gestione e spazzamento dei rifiuti.

Ai sensi del DL n. 231 del 08/06/2001, ESPER ha nominato il proprio Organismo di Vigilanza monocratico - nella persona dell'Avv. Michele Toma del Foro di Torino a cui sono stati attribuiti i compiti di:

- o vigilare e controllare l'osservanza e l'efficace attuazione del Modello 231,
- o gestire o monitorare le iniziative di formazione e informazione per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello da parte dei relativi destinatari;
- o proporre gli adattamenti e aggiornamenti del Modello di organizzazione, gestione e controllo della società di ingegneria ESPER SrI;

¹ Fonte https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/art/il-dilemma-validazione-pef-2022-2025-AE0OuJBB





 gestire e dare seguito alle eventuali segnalazioni sul corretto funzionamento del modello indirizzate alla specifica PEC assegnata alla gestione esclusiva dell'OdV anche a seguito di consultazione con il Garante Etico.

ESPER ha inoltre scelto tra persone di notoria indipendenza ed autorevolezza morale il proprio Garante Etico nella persona del Prof. Gianfranco Amendola, ex magistrato che attualmente è docente di diritto dell'ambiente all'Università La Sapienza di Roma. Il garante etico ha il compito di fornire pareri sull'interpretazione e sull'applicazione delle disposizioni del Codice Etico della ESPER.

In merito al tema della necessità che il soggetto validatore sia caratterizzato da adeguate competenze tecniche si può semplicemente evidenziare che ESPER ha pubblicato vari articoli di approfondimento in merito alla nuova regolazione ARERA su varie riviste del settore ed è stato il primo ente che ha pubblicato una nutrita serie di FAQ sugli adempimenti in materia tariffaria alla luce delle recenti disposizioni ARERA quale partner tecnico dell'Associazione Comuni Virtuosi nel seguente link:

http://esper.it/faq-adempimenti-in-materia-tariffaria-alla-luce-delle-recenti-disposizioni-arera-e-delle-recenti-novita-normative-per-fronteggiare-lemergenza-sanitaria/

ESPER ha inoltre pubblicato vari articoli di approfondimento in merito alla nuova regolazione ARERA su varie riviste del settore quale, a titolo esemplificativo, l'articolo dal titolo "Delibera 363/2021, il nuovo metodo regolatorio ARERA: Le principali novità per la redazione del nuovo PEF pluriennale (2022-2025)." consultabile nel seguente link:

https://www.gsaigieneurbana.it/wp-content/uploads/2021/10/lgUrbana 3-21 LR.pdf





3 Contenuti e perimetro della relazione

L'attività di validazione è stata sviluppata assumendo a riferimento le disposizioni della citata Delibera ARERA e le successive disposizioni emanate dalla medesima Autorità aventi ad oggetto il metodo tariffario rifiuti. La relazione, in particolare, riporta una descrizione delle attività svolte dalla scrivente società per effettuare la validazione del PEF trasmessoci e gli esiti delle valutazioni/validazioni effettuate sulla base dei tre elementi da sottoporre a verifica identificati dal punto 19.1 del Metodo tariffario rifiuti allegato alla Delibera 363/2021.

Le procedure svolte non costituiscono, in base ai principi di revisione, una revisione contabile, anche limitata, dei bilanci del Comune o del gestore, dei conti o voci aggregate o informazioni degli stessi, di informazioni o dati finanziari rendicontati, del sistema di controllo interno, e, pertanto, ESPER non intende fornire alcun altro tipo di attestazione in base ai principi di revisione o una asseverazione dei dati forniti.

In particolare, la scrivente società, come meglio descritto nei successivi paragrafi, ha effettuato specifiche attività di raccolta di dati tramite l'invio del modello di simulazione dei costi efficienti del servizio rifiuti in formato excel di raccolta dati allegato alla presente relazione e fornito gratuitamente in uso a tutti i Comuni italiani da IFEL in accordo e con la supervisione di ARERA nel sito https://www.fondazioneifel.it/tool-costi-rifiuti da compilare a cura del gestore del servizio Formula Ambiente SpA, nonché richieste documentali atte a verificare a campione i vari elementi su cui effettuare la validazione richiesta, limitandosi tuttavia ad una verifica dei dati inseriti nel PEF grezzo gestore trasmesso al Comune di San Sperate in data 28 dicembre 2021 (PEC) con le integrazioni del 2 febbraio (PEC) e 9 febbraio 2022 (mail) senza una loro revisione contabile e, tantomeno, una revisione contabile dei dati di bilancio della società.

A fronte dell'analisi della suddetta documentazione non è stata verificata alcuna inclusione, come definito dalla regolazione, di costi presenti nelle fonti contabili che non sono ammissibili al riconoscimento tariffario per natura o destinazione poiché riferiti ad attività extra perimetro. Si è proceduto infatti alla verifica della:

- corretta identificazione e del corretto trattamento delle poste rettificative;
- esclusione dei costi relativi ad attività diverse, non riconducibili al perimetro del servizio rifiuti;
- congruità delle attribuzioni al servizio rifiuti dei costi indiretti;
- congruità delle attribuzioni dei costi comuni al servizio rifiuti;
- corretta identificazione dei costi di trattamento e smaltimento;
- corretta esclusione degli accantonamenti non ammissibili;
- corretta identificazione delle immobilizzazioni in corso e dell'anno di ultima variazione dei relativi saldi;
- corretta imputazione di eventuali contributi in conto capitale;
- corretta imputazione degli oneri riconosciuti al proprietario per l'uso del bene in relazione a cespiti di proprietari diversi dal gestore;

Il presente documento illustra quindi le valutazioni relative all'attività di validazione della scrivente società, nei limiti e stante le osservazioni indicate nei successivi paragrafi, con riferimento alla documentazione trasmessa dal gestore Formula Ambiente Spa. Le valutazioni sono inoltre riferite esclusivamente a quanto previsto dalla Delibera 363/2021/r/RIF all'Articolo 7.3 e 7.4. e pertanto non può essere utilizzata per scopi diversi da quelli ivi indicati.





4 Contenuti del materiale ricevuto e attività svolta

4.1 Attività di analisi e validazione svolta e documenti analizzati

Il Comune di San Sperate ha dato mandato ad ESPER di interfacciarsi direttamente con il gestore per facilitare la trasmissione dei dati di competenza del gestore e per effettuare le verifiche in ordine al PEF dallo stesso trasmesso e per la raccolta dei documenti necessari alla validazione.

Si evidenzia l'amministrazione comunale ha richiesto con specifica pec al gestore la trasmissione del PEF "grezzo" (corredato di tutti gli allegati necessari) di sua competenza fornendo al contempo il modello di calcolo e per la redazione del PEF 2022-25 messo a disposizione da ARERA con la determinazione 2/2021.

Il gestore ha inviato in data 28 dicembre 2021 (PEC) la relazione di accompagnamento ed il file dei costi redatto in base all'appendici 1 della Delibera 363/2021. Il Comune ha chiesto dei chiarimenti ed il gestore ha inviato in 2 e 9 febbraio 2022 un addendum esplicativo ed integrativo alla relazione di accompagnamento.

Era stata inoltre precedentemente richiesta ulteriore documentazione finalizzata a verificare a campione il rispetto delle disposizioni di ARERA in merito, ad esempio, alle annualità assunte per l'ammortamento di mezzi ed attrezzature, ai sensi dell'Articolo 28 del MTR Allegato 1 alla deliberazione 363/2021/R/rif, che prevede in particolare:

- a) la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;
- b) il rispetto della metodologia prevista dal MTR per la determinazione dei costi riconosciuti;
- c) il rispetto dell'equilibrio economico finanziario del gestore.

ESPER, quale validatore incaricato dall'ETC, anche nello scorso anno aveva evidenziando al gestore che "In base all'esame del PEF grezzo gestore che avete inviato abbiamo verificato che la voce denominata "Quota oneri di funzionamento di ARERA effettivamente sostenuti nel 2022 con riferimento alla competenza 2019" nel foglio denominato "Previsionali" non è stata compilata. " ed anche per i costi a consuntivo 2020 tale voce non è stata compilata. E' stato però chiarito dal Gestore che la componente COal era ed è stata posta pari a zero anche per il 2020 poiché nel 2020 risultava ancora pendente un ricorso sull'interpretazione di tale voce e per tale ragione non sono stati versati gli oneri di funzionamento ad ARERA.

In data 14/02/2022 il gestore ha chiarito con PEC che "In risposta alla Vostra dell'11 febbraio 2022 si comunica che non sono disponibili, alla data odierna i dati di Bilancio approvati e depositati per l'annualità 2021, inoltre non sono disponibili, per la medesima annualità neanche i dati preconsuntivi di bilancio. Nel Foglio IN_BIL_Gest_21 sono stati quindi riportati i dati dell'ultimo bilancio disponile, il bilancio 2020. Tale possibilità è congruente con quanto chiarito dalla Guida alla compilazione del tool MTR-2 Tariffa rifiuti – PEF 2022-2025 Aggiornato al 26 novembre 2021 al paragrafo 2.4".

Rispetto all'attività di validazione, ESPER ha quindi verificato la documentazione trasmessa e si è proceduto all'analisi della valorizzazione delle diverse componenti del PEF, anche attraverso tecniche di campionamento rispetto alle fonti contabili utilizzate. Come già esposto, tale verifica ha dato esito sostanzialmente positivo con l'unica eccezione del dato della voce AR_{CL} che è stato documentano con pec del 1/02/2022 nella misura di € 85.112,59 e non di € 85.114,63 come riportato nel file excel del PEF grezzo del gestore ma si deve altresì evidenziare che la differenza è di soli 2 euro.

Come meglio evidenziato nei paragrafi successivi i documenti risultano quindi sostanzialmente conformi a quanto richiesto da ARERA nel MTR di cui alla Delibera 363/2021/R/rif ed in particolare all'Art. 28.2 del MTR.





4.2 Il servizio di gestione rifiuti oggetto del PEF ed il ruolo del Comune quali ETC

Come descritto nella relazione di accompagnamento al PEF, in virtù della perdurante mancata attivazione da parte della Regione Sardegna di un Ente di governo d'Ambito Ottimale (di seguito EGATO) di livello provinciale e dell'assegnazione delle competenze di gestione ed affidamento del servizio ai Comuni nell'ambito della normativa regionale vigente alla data della presente relazione, il Comune di San Sperate risulta il soggetto competente, per l'ambito territoriale coincidente con quello dell'Ente stesso, all'acquisizione dei dati dal gestore del servizio, all'approvazione e validazione del PEF nonché alla trasmissione all'ARERA delle tariffe.

Per un inquadramento del rapporto contrattuale e del regime giuridico di affidamento si specifica che il gestore si occupa del servizio di raccolta differenziata, del servizio di raccolta dell'indifferenziato, dei servizi di trasporto conferimento agli impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani raccolti e degli altri correlati servizi di spazzamento e di igiene urbana ed opera in virtù dell'esito di una gara europea con procedura aperta ad evidenza pubblica bandita dal comune di San Sperate, titolare ai sensi della normativa regionale del servizio. Il servizio di avvio a recupero e trattamento dei rifiuti raccolti viene quindi curato dal gestore che si occupa anche dei rapporti con i consorzi di filiere del Conai.

Dal punto di vista economico, il PEF TARI 2022 dell'Ente riportava un valore complessivo pari ad € 1.069.061, mentre il PEF grezzo 2022 del Gestore oggetto della presente validazione, addizionato delle competenze relativa ai servizi svolti dal Comune, in virtù del limite all'incremento tariffario di cui al MTR riporta un valore massimo ammissibile di 1.090.442.

Come meglio evidenziato in seguito, si segnala che, nel caso in esame, il Comune, in qualità di EGATO, ha assunto il PEF grezzo del gestore definitivo trasmesso con pec in data 1/02/2022 e successivamente aggiunto i costi di sua spettanza.





4.3 La verifica preliminare della completezza dei documenti consegnati dal gestore

Le verifiche preliminare per la validazione del PEF grezzo hanno riguardato la completezza e la correttezza formale della documentazione in input, vale a dire:

- l'effettiva presenza di tutta la documentazione prevista dalla Delibera ARERA 363/2021;
- il formato della Relazione di accompagnamento, che è risultato sufficientemente coerente con il modello di relazione messo a disposizione nell'Appendice 2 del MTR.
- la relativa completezza della Relazione di accompagnamento, che contiene una descrizione sommaria dei criteri seguiti per dedurre i dati inseriti nella tabella numerica di cui all'Appendice 2 della del. 363/2021 dalla documentazione contabile;
- il formato della dichiarazione di veridicità, che è risultato conforme all'Appendice 3 della del. 363/2021.

Nella successiva sezione si riporta l'esito delle analisi svolte con riferimento ai tre elementi oggetto di tale validazione ai sensi del Metodo tariffario di cui alla Deliberazione 363/2021/r/RIF e s.m.i. già richiamati.





5 Esiti dell'attività valutativa svolta

5.1 Verifica di cui al punto a) del punto 28.1 del MTR

Il gestore opera in diversi Comuni con distinti appalti ed ha quindi ripartito i propri costi generali di struttura secondo specifici driver di allocazione, salvo le poste specificatamente attribuibili a singoli Enti locali in maniera inequivocabili attribuite pertanto al PEF di questi ultimi.

Per effettuare la verifica in merito alla coerenza con le fonti contabili obbligatorie sono stati richiesti i relativi bilanci aziendali degli anni 2019 e 2020.

Con riferimento al rispetto della metodologia (punto b) del punto 19.1 del MTR), sono stati espressi al gestore alcuni dubbi sull'utilizzo di alcuni parametri ai relativi bilanci aziendali ma, in assenza di indicazioni esplicite da parte di ARERA in merito relativamente al settore dei rifiuti, si ritiene che per l'anno 2021 tale impostazione non risulti manifestamente scorretta.

ESPER ha in sintesi verificato, con esito sostanzialmente positivo la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili del gestore, sia con riferimento ai costi operativi che ai costi d'uso del capitale. Inoltre, il calcolo del capitale investito netto oggetto di remunerazione è stato correttamente assunto sulla base delle vite utili regolatorie delle immobilizzazioni di cui all'MTR.

5.2 Verifica di cui al punto b) del punto 28.1 del MTR

In merito alla verifica del sostanziale rispetto della metodologia prevista dal MTR per la determinazione dei costi riconosciuti, la scrivente società ha verificato:

- a) a campione, le scelte di elisione e non utilizzo, a fini tariffari, di determinate poste contabili, sia in quanto esplicitamente citate dal metodo quali oggetto di elisione, sia in quanto non afferenti al perimetro gestionali e correlate a ricavi esterni al perimetro di cui al metodo tariffario;
- b) l'allocazione dei costi aziendali nelle categorie di costo di cui al metodo tariffario;

Sui tali elementi si esprime quindi parere positivo senza dover evidenziare particolari osservazioni.

Per tali due motivazioni si ritiene tale aspetto non ostativo all'emissione della validazione del PEF grezzo,

Parimenti si evidenzia che il valore tariffario derivante dall'applicazione del MTR risulta superiore al valore derivante dal calcolo dei fabbisogni standard inserito nella relazione di accompagnamento al PEF.





5.3 Verifica di cui al punto 28.2 del MTR

Con riferimento all'equilibrio economico e finanziario della gestione, la scrivente società ha richiesto al gestore un documento comprovante la sussistenza di tale requisito previsto dal Metodo tariffario, anche in virtù dell'impatto del limite alla crescita tariffaria che, nel caso del Comune di San Sperate incide per € 271.880 pari al 30% circa dei costi massimi derivanti dall'applicazione del MTR determinando quindi l'applicazione del costo del PEF 2022 aumentato dell'indice di inflazione programmata (1,7 %) ma al netto del fattore di recupero di produttività pari allo 0,2%.

Nella relazione di accompagnamento il gestore doveva infatti evidenziare se riteneva che vi fosse il rischio di non raggiungere tale equilibrio e quali ne fossero le motivazioni ma nella relazione non sono state sollevate tali problematiche e quindi si deve presumere che il gestore non corra attualmente alcun rischio di incorrere in uno squilibrio economico e finanziario. Si è inoltre provveduto ad acquisire i bilanci degli anni 2018 e 2019 del gestore:

Tabella recante il conto economico riclassificato della Soc. Coop. Formula Ambiente Srl

	31/12/2018	31/12/2019
Ricavi delle vendite (V)	103.348.334	103.543.393
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0	154.096
Altri ricavi e proventi	1.535.210	2.488.595
Valore della produzione operativa (VP)	104.883.544	106.186.084
Costi esterni operativi	59.303.329	60.330.892
Oneri diversi di gestione	1.048.558	1.071.303
Valore aggiunto (VA)	44.531.657	44.783.889
Costi del personale	39.438.180	39.181.323
Margine Operativo Lordo (MOL)	5.093.477	5.602.566
Ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni	4.319.782	7.885.963
Risultato Operativo	773.695	-2.283.397
Risultato dell'area finanziaria (al netto degli oneri finanziari)	69.073	14.886
Ebit normalizzato (EBIT)	842.768	-2.268.511
Risultato dell'area straordinaria	(20.000)	(10.000)
Ebit integrale	822.768	-2.278.511
Oneri finanziari	853.127	858.596
Risultato lordo	(30.359)	(3.137.106)
Imposte sul reddito	(71.446)	(384.829)
Risultato netto (RN)	41.087	(3.521.935)

Si evidenzia che la commessa è stata conferita insieme al ramo di azienda ambientale con effetto dall'Atto costitutivo del 16-10-2019 alla Società Formula Ambiente SpA con sede Cesena (FC) - Via Dei Rottamai 51 che si trova a gestire il ramo ecologia senza soluzione di continuità.

Con decorrenza 1° Marzo 2020 la Soc. coop. Formula Ambiente Srl si ha provveduto a conferire nella Società controllata Formula Ambiente S.p.a. tutta l'attività di igiene urbana e servizi complementari svolta con personale proprio, lasciando nel Consorzio solo i servizi svolti dalle imprese associate.

Dall'analisi dei bilanci è emerso che la Soc. coop. Formula Ambiente Srl ha maturato un utile aziendale sia nel bilancio 2018 ed una perdita nel bilancio 2019 come da tabelle precedenti.





In relazione all'analisi dell'equilibrio economico finanziario dell'appalto del Comune di San sperate si evidenzia che le valutazioni condotte nella presente relazione risultano coerenti con l'interpretazione fornita dalla Fondazione IFEL² delle nuove regole ARERA per il primo periodo di semi-regolazione nell'ambito della recente pubblicazione dal titolo "La nuova Regolazione sui rifiuti urbani. Guida alla predisposizione del PEF secondo il metodo tariffario ARERA" (cfr. Cap. 7) che così conclude "Una interpretazione letterale di quanto scritto dall'Autorità porta a considerare come in prima approvazione debba essere comunque garantito l'equilibrio economico finanziario del gestore e che in fase di aggiornamento del PEF negli anni successivi debba essere conseguito anche l'equilibro economico finanziario specifico nella singola gestione, ovvero nel singolo ambito tariffario."

Per completezza, si riporta integralmente la parte di interesse tratta dal cap. 7 della Pubblicazione:

7. Considerazioni sull'equilibrio economico finanziario e sulle riduzioni nel PEF dei costi massimi ammissibili

L'equilibrio economico è condizione essenziale per il funzionamento dell'impresa; si realizza quando i ricavi coprono i costi e residua per differenza una marginalità, che rappresenta l'utile. Con il termine "equilibrio finanziario" si intende invece la capacità mantenuta nel tempo da parte di un'impresa di disporre del capitale monetario necessario per far fronte agli obblighi di pagamento (per investimenti, servizi, remunerazione del capitale, etc.) attraverso la liquidità generata dai realizzi, o mediante nuovi finanziamenti resi economicamente sostenibili dai ricavi della gestione, realizzando quindi la condizione che consente all'impresa di mantenere sempre in equilibrio le entrate e le uscite monetarie senza compromettere l'equilibrio economico.

Nell'applicazione del MTR l'Autorità considera il concetto di equilibrio economico finanziario come centrale: il PEF deve «consentire il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati». L'Autorità riprende ancora il concetto all'articolo 19 del MTR, dedicato alle modalità di aggiornamento del PEF, quando stabilisce che «Il PEF è sottoposto a verifica da parte dell'ETC nell'ambito del procedimento di approvazione. La verifica concerne almeno il rispetto dell'equilibrio economico finanziario del gestore» e inoltre che «Il PEF viene successivamente aggiornato annualmente dall'ETC entro il termine previsto dalla normativa vigente garantendo il raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario della gestione».

Si osservi come da un lato l'Autorità preveda che il PEF sia sempre sottoposto alla verifica dell'equilibrio economico finanziario da parte dell'ETC, e dall'altro utilizzi - nell'ambito dello stesso articolo, sebbene in due commi diversi - due concetti collegati ma fra loro distinti, ovvero l'equilibrio economico finanziario "del gestore" e "della gestione". In effetti, nel caso di gestioni sovracomunali, i due concetti assumono un significato diverso: il primo è relativo al perimetro riconducibile all'intera gestione del gestore e quindi, ad esempio, a più ambiti tariffari Comunali e/o ad altre eventuali attività del gestore, anche diverse da quella inerente ai rifiuti urbani.

L'equilibrio economico finanziario della gestione, invece, deve essere raggiunto anche all'interno del singolo ambito tariffario – di norma rappresentato dal singolo Comune - esclusivamente per il perimetro regolatorio definito dal MTR.

² L'Istituto per la Finanza e l'Economia Locale (IFEL) è la Fondazione istituita nel 2006 dall'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI)



Intertek Reg. N° 1115790 Una interpretazione letterale di quanto scritto dall'Autorità porta a considerare come in prima approvazione debba essere comunque garantito l'equilibrio economico finanziario del gestore e che in fase di aggiornamento del PEF negli anni successivi debba essere conseguito anche l'equilibro economico finanziario specifico nella singola gestione, ovvero nel singolo ambito tariffario.

Si evidenzia inoltre, ad ulteriore conferma della correttezza dell'interpretazione assunta, l'impossibilità per il Comune di San Sperate, con le informazioni trasmesse dal gestore e nelle more della definizione da parte di ARERA delle regole per la separazione contabile (unbundling) nel settore rifiuti, di verificare in maniera puntuale la correttezza dei driver di calcolo assunti ai fini del riparto dei costi/ricavi del servizio nei diversi comuni serviti dalla Soc. Formula Ambiente SpA. In tale situazione risulta pertanto impossibile, in fase di prima applicazione del MTR ARERA, verificare l'equilibrio economico-finanziario della gestione del servizio a livello del singolo ambito tariffario. Si ritiene quindi di poter considerare che l'appalto possa garantire il corretto equilibrio economico e finanziario della gestione tenendo conto che il gestore non ha documentato alcun disequilibrio dello specifico ambito tariffario del Comune di San Sperate e non ha nemmeno richiesto all'amministrazione comunale di prendere in considerazione l'ipotesi di un'istanza per il superamento del limite alla crescita delle tariffe.





6 Conclusioni

Ai sensi della regolazione di settore vigente ed alla luce di quanto indicato e descritto nelle precedenti sezioni e richiamando le raccomandazioni ivi riportate nonché nei limiti di quanto indicato nelle premesse al presente documento, la scrivente società con la presente relazione rilascia una validazione dell'allegato PEF grezzo gestore e della relativa relazione di accompagnamento trasmessa in data 28/12/2021 e poi con pec del 1/02/2022 con l'unica eccezione della voce "AR" la cui differenza rispetto a quanto giustificato è però di soli 2 euro.

La presente validazione è rilasciata in data 22/04/2022 al Comune di San Sperate ai soli fini di quanto previsto dalle disposizioni ARERA in materia di Metodo tariffario rifiuti di cui alla Delibera 363/2021/r/RIF e con riferimento alla normativa vigente alla data indicata.



